



## ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO 1

Procedura aperta in ambito comunitario n.22/2022 per l'affidamento dei servizi assicurativi per l'Automobile Club d'Italia, suddivisa in due lotti.

**Lotto n.1: All Risks dei beni ACI - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro - Infortuni in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio - Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio. CIG 9530634FF7**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, provincia \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa assicurativa \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, con sede in provincia \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, recapiti telefonici e telefax \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ presenta l'offerta tecnica per il Lotto in premessa:

- |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | senza apportare alcuna prestazione migliorativa a quanto previsto dai capitolati tecnici                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | apportando ai capitolati tecnici la/e seguente/i <b>prestazione/i migliorativa/e</b> che, in caso di aggiudicazione, andrà/anno a modificare quanto previsto dai capitolati tecnici stessi (allegati A, B, C, D) |

Qualora sia stata barrata la soprastante opzione che prevede l'inserimento di **prestazione/i migliorativa/e**, le stesse andranno indicate nei successivi riquadri.

Si precisa che per manifestare l'intenzione di apportare una o più prestazioni migliorative, oltre a barrare la casella "SI", andrà indicato il valore/parametro relativo a detta prestazione migliorativa; in mancanza di quest'ultima indicazione, si intende espressa la volontà di non apportare alcuna prestazione migliorativa.

Si precisa, inoltre, che:

- qualora la prestazione migliorativa consista nel totale azzeramento dello scoperto e/o della franchigia, tale azzeramento totale comporterà l'assegnazione del punteggio massimo previsto per la prestazione migliorativa stessa;
- il concorrente non è obbligato a concedere tutte le prestazioni migliorative in appresso specificate, essendo ciascuna di essa soggetta a valutazione con separato punteggio.

### PRESTAZIONI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS DEI BENI DELL'ACI (ALLEGATO A)

#### 1 – RINUNCIA ALLA RESCINDIBILITÀ ANNUALE DEL CONTRATTO

☐ SI ☐ NO

La presente offerta tecnica viene formulata rinunciando al diritto di rescindibilità annuale del contratto, previsto al secondo capoverso dell'art.1 – Durata del contratto.

#### 2 – EVENTI ATMOSFERICI (art.21.10) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO

☐ SI ☐ NO

La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per sinistro e per anno assicurativo da € 10.000.000,00 a: €

#### 3 – EVENTI ATMOSFERICI (art.21.10) – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO

☐ SI ☐ NO

La presente offerta tecnica viene formulata riducendo la percentuale di scoperto per sinistro (con il minimo di un punto percentuale e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da 8,00% a:

#### 4 – EVENTI ATMOSFERICI (art.21.10) – RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA

☐ SI ☐ NO

La presente offerta tecnica viene formulata riducendo l'importo della franchigia per sinistro (con il minimo di un € 500,00 e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da € 2.000,00 a: €

#### 5 – EVENTI SOCIOPOLITICI (art.21.13) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO

☐ SI ☐ NO

La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per sinistro e per anno assicurativo da € 10.000.000,00 a: €



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>6 – EVENTI SOCIOPOLITICI (art.21.13) – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo la percentuale di scoperto per sinistro (con il minimo di un punto percentuale e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da 8,00% a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>7 – EVENTI SOCIOPOLITICI (art.21.13) – RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo l'importo della franchigia per sinistro (con il minimo di un € 500,00 e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da € 2.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>8 – INONDAZIONI E ALLUVIONI (art.21.11) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per sinistro da € 5.000.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>9 – INONDAZIONI E ALLUVIONI (art.21.11) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER ANNO ASSICURATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per anno assicurativo da € 20.000.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>10 – INONDAZIONI E ALLUVIONI (art.21.11) – RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo l'importo della franchigia per sinistro (con il minimo di un € 1.000,00 e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da € 10.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>11 – TERREMOTO (art.21.12) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per sinistro e per anno assicurativo da € 5.000.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>12 – ALLAGAMENTO (art.21.7) – ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata elevando il limite di indennizzo (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) per sinistro e per anno assicurativo da € 15.000.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>13 – ALLAGAMENTO (art.21.7) – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo la percentuale di scoperto per sinistro (con il minimo di un punto percentuale e suoi multipli per ulteriori riduzioni) da 10,00% a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>14 – DANNI CAUSATI DA FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA - ESTENSIONE DELLA GARANZIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <p>La presente offerta tecnica viene formulata inserendo l'estensione di garanzia di seguito indicata.</p> <p><i>A parziale deroga dell'art.22.14 la Società risponde - fino alla concorrenza di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 250,00 per ciascun sinistro - dei danni diretti e materiali al fabbricato assicurato derivanti da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi, idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché gli impianti idrici di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana al servizio del fabbricato assicurato (ovvero del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte).</i></p> <p><i>Oltre alle esclusioni previste all'art.22, se ed in quanto applicabili, rimangono esclusi i danni cagionati da spargimento d'acqua che si verificano a seguito di e/o derivanti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;</li><li>- interruzione di attività;</li><li>- cedimento strutturale del fabbricato, salvo che tale evento sia conseguenza diretta dello spargimento d'acqua avvenuto nei termini descritti in premessa.</li></ul> <p><i>Rimangono escluse, infine, le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.</i></p> |                                                         |
| <b>15 – DANNI CAUSATI DA FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA – RADDOPPIO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Qualora venga concessa l'estensione di garanzia ai danni causati da fuoriuscita di acqua condotta di cui alla precedente prestazione migliorativa 14, tale estensione viene prestata raddoppiando il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo da € 25.000,00 ad € 50.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>16 – DANNI CAUSATI DA FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA – TRIPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Qualora venga concessa l'estensione di garanzia ai danni causati da fuoriuscita di acqua condotta di cui alla precedente prestazione migliorativa 14, tale estensione viene prestata triplicando il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo da € 25.000,00 ad € 75.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>17 – PARZIALE MODIFICA DELL'ART.25 – ELEVAZIONE DELL'IMPORTO LIQUIDABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata inserendo l'estensione di garanzia di seguito dettagliata.<br><i>Nei casi in cui l'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza non sia superiore ad € 25.000,00, la Società procederà all'erogazione dell'indennizzo a Primo Rischio Assoluto, rinunciando pertanto ad effettuare la verifica delle condizioni previste dall'art.25 – Regola proporzionale e relativa deroga.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>18 – PARZIALE MODIFICA DELL'ART.25 – ELEVAZIONE DELL'IMPORTO DEL SINISTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Qualora venga concessa la parziale modifica dell'art.25, di cui alla precedente prestazione migliorativa 16, tale estensione viene prestata aumentando (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) l'importo liquidabile a Primo Rischio Assoluto, da € 25.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>19 – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <p>La presente offerta tecnica viene formulata inserendo la seguente clausola della Partecipazione agli utili.</p> <p><i>Al termine di ogni annualità assicurativa, dopo aver determinato l'ammontare della relativa regolazione del premio di cui all'art.27, verrà effettuato un bilancio dell'andamento tecnico del contratto (rapporto premi sinistri, di cui alla relativa Definizione) durante l'annualità in premessa portando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>all'attivo: la somma dei premi (premio annuo iniziale più regolazione del premio di competenza dell'annualità interessata dal bilancio) corrisposti dalla Contraente alla Società, al netto delle imposte;</i></li><li>- <i>al passivo: la somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, nonché i costi di acquisizione e di gestione amministrativa, ivi comprese le operazioni peritali, complessivamente e convenzionalmente fissati al 25% dei premi imponibili.</i></li></ul> <p><i>Qualora il bilancio calcolato in base ai parametri sopra specificati evidenziasse un saldo attivo, la Società si impegna a restituire alla Contraente, a titolo di partecipazione agli utili:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. il 15% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari a 0 (zero);</i></li><li><i>2. il 10% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 15%;</i></li><li><i>3. il 5% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 25%.</i></li></ol> <p><i>Ove si verifichi uno dei suddetti casi, la Società liquiderà alla Contraente l'importo ad essa spettante entro trenta giorni dalla data di calcolo del bilancio; in alternativa a tale liquidazione, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società che l'importo del saldo venga utilizzato per il pagamento, totale o parziale, di contratti di assicurazione in corso con la medesima Società.</i></p> <p><i>Ai fini della presente clausola, si riporta la definizione di rapporto premi sinistri: il rapporto derivante dalla somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, e dalle relative spese peritali sostenute, diviso la somma dei premi pagati dalla Contraente, al netto delle imposte, di competenza della medesima annualità assicurativa.</i></p> |                                                         |
| <b>PRESTAZIONI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (ALLEGATO B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>1 – RINUNCIA ALLA RESCINDIBILITÀ ANNUALE DEL CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata rinunciando al diritto di rescindibilità annuale del contratto, previsto al secondo capoverso dell'art.1 – Durata del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>2 – MASSIMALE PER SINISTRO, PER PESONA LESA E PER DANNI A COSE (cfr. art.26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata aumentando (con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti) il massimale per sinistro, per persona lesa e per danni a cose da € 10.000.000,00 a: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>3 – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <p>La presente offerta tecnica viene formulata inserendo la seguente clausola della Partecipazione agli utili.</p> <p><i>Al termine di ogni annualità assicurativa, dopo aver determinato l'ammontare della relativa regolazione del premio di cui all'art.29, verrà effettuato un bilancio dell'andamento tecnico del contratto (rapporto premi sinistri, di cui alla relativa Definizione) durante l'annualità in premessa portando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>all'attivo: la somma dei premi (premio annuo iniziale più regolazione del premio di competenza dell'annualità interessata dal bilancio) corrisposti dalla Contraente alla Società, al netto delle imposte;</i></li><li>- <i>al passivo: la somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, nonché i costi di acquisizione e di gestione amministrativa, ivi comprese le operazioni peritali, complessivamente e convenzionalmente fissati al 25% dei premi imponibili.</i></li></ul> <p><i>Qualora il bilancio calcolato in base ai parametri sopra specificati evidenziasse un saldo attivo, la Società si impegna a restituire alla Contraente, a titolo di partecipazione agli utili:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. il 15% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari a 0 (zero);</i></li><li><i>2. il 10% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 15%;</i></li><li><i>3. il 5% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 25%.</i></li></ol> <p><i>Ove si verifichi uno dei suddetti casi, la Società liquiderà alla Contraente l'importo ad essa spettante entro trenta giorni dalla data di calcolo del bilancio; in alternativa a tale liquidazione, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società che l'importo del saldo venga utilizzato per il pagamento, totale o parziale, di contratti di assicurazione in corso con la medesima Società.</i></p> <p><i>Ai fini della presente clausola, si riporta la definizione di rapporto premi sinistri: il rapporto derivante dalla somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, e dalle relative spese peritali sostenute, diviso la somma dei premi pagati dalla Contraente, al netto delle imposte, di competenza della medesima annualità assicurativa.</i></p> |                                                         |



## PRESTAZIONI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO TECNICO POLIZZA INFORTUNI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO (ALLEGATO C)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1 – RINUNCIA ALLA RESCINDIBILITÀ ANNUALE DEL CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata rinunciando al diritto di rescindibilità annuale del contratto, previsto al secondo capoverso dell'art.1 – Durata del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>2 – RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE (cfr. art.32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo la franchigia per il caso di invalidità permanente prevista dall'art.32 – Criteri di indennizzo sulla parte di somma assicurata che eccede € 250.000,00 e fino ad € 500.000,00 dal 5% al:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>3 – RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE (cfr. art.32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata riducendo la franchigia per il caso di invalidità permanente prevista dall'art.32 – Criteri di indennizzo sulla parte di somma assicurata eccedente € 500.000,00 dal 8% al:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>4 – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <p>La presente offerta tecnica viene formulata inserendo la seguente clausola della Partecipazione agli utili.</p> <p><i>Al termine di ogni annualità assicurativa, dopo aver determinato l'ammontare della relativa regolazione del premio di cui all'art.30 ed all'art.46, verrà effettuato un bilancio dell'andamento tecnico del contratto (rapporto premi sinistri, di cui alla relativa Definizione) durante l'annualità in premessa portando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>all'attivo: la somma dei premi (premio annuo iniziale più regolazione del premio di competenza dell'annualità interessata dal bilancio) corrisposti dalla Contraente alla Società, al netto delle imposte;</i></li><li>- <i>al passivo: la somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, nonché i costi di acquisizione e di gestione amministrativa, ivi comprese le operazioni peritali, complessivamente e convenzionalmente fissati al 25% dei premi imponibili.</i></li></ul> <p><i>Qualora il bilancio calcolato in base ai parametri sopra specificati evidenziasse un saldo attivo, la Società si impegna a restituire alla Contraente, a titolo di partecipazione agli utili:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. il 15% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari a 0 (zero);</i></li><li><i>2. il 10% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 15%;</i></li><li><i>3. il 5% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 25%.</i></li></ol> <p><i>Ove si verifichi uno dei suddetti casi, la Società liquiderà alla Contraente l'importo ad essa spettante entro trenta giorni dalla data di calcolo del bilancio; in alternativa a tale liquidazione, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società che l'importo del saldo venga utilizzato per il pagamento, totale o parziale, di contratti di assicurazione in corso con la medesima Società.</i></p> <p><i>Ai fini della presente clausola, si riporta la definizione di rapporto premi sinistri: il rapporto derivante dalla somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, e dalle relative spese peritali sostenute, diviso la somma dei premi pagati dalla Contraente, al netto delle imposte, di competenza della medesima annualità assicurativa.</i></p> |                                                         |

## PRESTAZIONI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO TECNICO POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E DANNI AI BAGAGLI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO (ALLEGATO D)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1 – RINUNCIA ALLA RESCINDIBILITÀ ANNUALE DEL CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| La presente offerta tecnica viene formulata rinunciando al diritto di rescindibilità annuale del contratto, previsto al secondo capoverso dell'art.1 – Durata del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>4 – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <p>La presente offerta tecnica viene formulata inserendo la seguente clausola della Partecipazione agli utili.</p> <p><i>Al termine di ogni annualità assicurativa, dopo aver determinato l'ammontare della relativa regolazione del premio di cui all'art.27, verrà effettuato un bilancio dell'andamento tecnico del contratto (rapporto premi sinistri, di cui alla relativa Definizione) durante l'annualità in premessa portando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>all'attivo: la somma dei premi (premio annuo iniziale più regolazione del premio di competenza dell'annualità interessata dal bilancio) corrisposti dalla Contraente alla Società, al netto delle imposte;</i></li><li>- <i>al passivo: la somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, nonché i costi di acquisizione e di gestione amministrativa, ivi comprese le operazioni peritali, complessivamente e convenzionalmente fissati al 25% dei premi imponibili.</i></li></ul> <p><i>Qualora il bilancio calcolato in base ai parametri sopra specificati evidenziasse un saldo attivo, la Società si impegna a restituire alla Contraente, a titolo di partecipazione agli utili:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>4. il 15% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari a 0 (zero);</i></li><li><i>5. il 10% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 15%;</i></li><li><i>6. il 5% del suddetto saldo attivo ove il rapporto premi sinistri sia pari o inferiore al 25%.</i></li></ol> <p><i>Ove si verifichi uno dei suddetti casi, la Società liquiderà alla Contraente l'importo ad essa spettante entro trenta giorni dalla data di calcolo del bilancio; in alternativa a tale liquidazione, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società che l'importo del saldo venga utilizzato per il pagamento, totale o parziale, di contratti di assicurazione in corso con la medesima Società.</i></p> <p><i>Ai fini della presente clausola, si riporta la definizione di rapporto premi sinistri: il rapporto derivante dalla somma dei danni pagati e/o riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, e dalle relative spese peritali sostenute, diviso la somma dei premi pagati dalla Contraente, al netto delle imposte, di competenza della medesima annualità assicurativa.</i></p> |                                                         |



Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la presente offerta tecnica viene formulata:

☐ integralmente dall'Impresa assicurativa in premessa;

ovvero

☐ in qualità di delegataria nella forma di coassicurazione (di cui all'art. 1911 del Codice Civile) così costituita:

| Impresa assicurativa | Quota percentuale |
|----------------------|-------------------|
| Delegataria:         | 00,00%            |
| Coassicuratrice:     | 00,00%            |
| Coassicuratrice:     | 00,00%            |
| Coassicuratrice:     | 00,00%            |
| <b>TOTALE</b>        | <b>100,00%</b>    |

In caso di partecipazione nella forma di coassicurazione, la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti o procuratori speciali di tutte le Imprese assicurative coassicuratrici.

| Impresa assicurativa | Sottoscrizione |
|----------------------|----------------|
| Coassicuratrice:     |                |
| Coassicuratrice:     |                |
| Coassicuratrice:     |                |

Il sottoscritto - anche in nome e per conto delle eventuali imprese assicurative coassicuratrici - dichiara di essere consapevole che:

- la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa fino al duecentotrentesimo giorno successivo alla data di scadenza di presentazione della stessa;
- non sono ammesse prestazioni migliorative differenti da quelle riportate nella presente offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura;
- la presente offerta tecnica non è in alcun modo vincolante per l'Ente appaltante.

**Il sottoscritto - anche in nome e per conto delle eventuali Imprese assicurative coassicuratrici - dichiara, infine, che in caso di aggiudicazione provvisoria del Lotto 1, di impegnarsi a prestare le coperture assicurative da tale lotto previste a decorrere dalle ore 24,00 del \_\_\_\_\_ anche in pendenza del perfezionamento del procedimento di efficacia dell'aggiudicazione.**

Timbro e firma dell'Impresa assicuratrice offerente in forma singola o in qualità di delegataria

|  |
|--|
|  |
|--|

Timbro e firma delle Imprese coassicuratrici (se esistenti)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Luogo e data di sottoscrizione:

|  |
|--|
|  |
|--|